



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Convenzione stage



Pag. 1 di 4

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE
ED ORIENTAMENTO PER STUDENTI E/O LAUREATI DEI CORSI DI
LAUREA E DI DIPLOMA DELLA FACOLTA' DI SCIENZE M.F.N. DI
TORINO.**

TRA

FACOLTÀ DI SCIENZE M.F.N. dell'Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino, Via Pietro Giuria, 15 , C. F. 80088230018, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Preside pro tempore prof. XXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXX

E

La ditta XXXXX, C.F. XXXX, con sede legale in Via XX, XXXXX – cap 0000 – d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata legalmente nella persona del Sig. xxxxx, nato a xxx, il giorno xx xx xx, domiciliato per la carica presso la sede di xxxxxx della Società:

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Convenzione stage



Pag. 2 di 4

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 la ditta XXXXX, si impegna

ad accogliere presso le sue strutture soggetti in

tirocinio di formazione ed orientamento, anche istituzionale, su proposta della Facoltà di Scienze M.F.N. dell'Università di Torino, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

Art. 2

1- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3- Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Convenzione stage



Pag. 3 di 4

- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

4- E' consentita l'erogazione da parte dell'azienda ospitante di eventuali Premi o Borse di studio da concordare con la Facoltà.

5- All'assegnazione del Premio provvederà un'apposita Commissione di cui farà parte almeno un componente designato dalla Facoltà.

Art. 3

1- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

2- E' consentita, con il consenso del tutore universitario, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. In tal caso le spese di viaggio e soggiorno o eventuali altre spese sono sostenute dall'Azienda secondo le norme e le procedure interne all'Azienda stessa.

3- E' consentita, per giustificati motivi, la possibilità di uno o più periodi di interruzione temporanea dello stage, previo accordo con l'Azienda e consenso del tutore universitario. (il periodo di interruzione va comunicato alla Facoltà – ufficio di Presidenza –). La Facoltà si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento degli stage interrotti.

4- Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto sopra citato.

Art. 4

1- Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Convenzione stage



Pag. 4 di 4

settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2- Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

La presente convenzione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di stipulazione. Alla scadenza le parti esamineranno la possibilità di un suo rinnovo per un periodo di uguale durata, salvo eventuali modifiche da proporre almeno sei mesi prima della scadenza. Anche la disdetta di una delle due parti dovrà pervenire entro tale data.

Si conviene che le spese di regolarizzazione in bollo della presente convenzione sono a carico dell'azienda ospitante.

....., (data).....

(firma per il soggetto promotore).....

(firma per il soggetto ospitante).....